

Legge regionale 14 settembre 1994, 48.

Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati, in applicazione di leggi statali o regionali, per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina le procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati nell'esecuzione di opere di competenza regionale, anche in regime di concessione, in quanto compatibili con i relativi disciplinari, per adempimenti obbligatori a prescrizioni di organi od enti esterni alla Regione, per interessi legali e/o moratori dovuti a ritardati pagamenti, per spese generali riconoscibili ai sensi delle vigenti leggi, ma non sufficientemente preventivate, per riserve d'impresa riconosciute dalla Commissione tecnica regionale e per altri oneri riconoscibili a seguito di atti ablativi.

Art. 2

Procedure

1. Il dirigente generale della struttura dipartimentale competente per materia individua gli oneri di cui al precedente articolo e dispone il relativo impegno di spesa con proprio decreto, sentito l'ufficio del Genio civile regionale competente per territorio, nel caso questo sia titolare dell'alta sorveglianza dell'opera stessa.

Art. 3

Pareri

1. Restano salve, ove applicabili, le competenze degli organi consultivi di cui agli articoli 25 e 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 4

Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento avviene ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì per finanziare maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, in quanto compatibile con le leggi statali e regionali.

Art. 6

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 7 miliardi derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1994, si provvede mediante prelievo di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 3 del fondo globale - spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio, del capitolo 80400 denominato «Spese per maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale» con lo stanziamento di lire 7 miliardi per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 1994 lo stanziamento del capitolo 80400 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 48

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Angelo Tanzarella, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 maggio 1994, n. 41/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 maggio 1994, dove ha acquisito il n. 440 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 27 maggio 1994;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 maggio 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Silvano Ceccarelli, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 agosto 1994, n. 7663;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 8 agosto 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 settembre 1994, n. 3849/21823, ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i lavori pubblici.